

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Associazione psicologi europei in formazione”

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE

ART.1

È costituita una Associazione culturale denominata “Associazione psicologi europei in formazione”. “Associazione psicologi europei in formazione” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libero I, Titolo I, Capo III, artt. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede in Viale San Gimignano 16. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART.2

L'Associazione si costituisce per le seguenti finalità:

- a) Tutelare e promuovere la psicologia e i professionisti della psicologia;
- b) Favorire l'aggregazione e lo sviluppo della comunità studentesca degli psicologi, anche attraverso azioni di rappresentanza;
- c) Promuovere iniziative di sviluppo delle capacità professionali degli studenti di psicologia anche favorendo scambi culturali, professionali, attività di formazione permanente e continua.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione psicologi europei in formazione.

- a) realizza, anche attraverso la costituzione di una diversa organizzazione, attività scientifiche, culturali e formative;
- b) promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo accademico e professionale, sociale e culturale;
- c) studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione delle necessità degli studenti di psicologia;

Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con tutte le Amministrazioni pubbliche e private del caso.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

ART.3

Nel rispetto e per il perseguimento degli anzidetti scopi associativi, all'associazione possono anzitutto aderire tutti gli studenti di psicologia della triennale, magistrale, tirocinanti, del dottorato di ricerca, dei master e delle specializzazioni che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali.

Hanno altresì titolo per l'adesione all'associazione altresì tutti i soggetti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, interessate al perseguimento degli scopi dell'associazione e/o impegnati in attività analoghe, connesse o complementari.

Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari.

In particolare:

- a) sono associati ordinari i fondatori, nonché gli psicologi la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo;
- c) sono associati sostenitori coloro i quali effettuino donazioni in favore dell'Associazione, ovvero le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo i parametri che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) sono soci onorari gli studiosi e le personalità che si siano distinti nelle aree di attività dell'Associazione e che Consiglio Direttivo ammetta all'Associazione su proposta del Presidente.

L'ammissione all'associazione viene deliberata dal consiglio direttivo previa apposita domanda scritta del richiedente nella quale devono essere indicate le proprie complete generalità; l'adesione dispiega efficacia giuridica a decorrere dalla data dell'anzidetta delibera di ammissione, ed in ogni caso, solamente a seguito dell'effettivo versamento dell'eventuale quota associativa annuale da parte del richiedente.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi. Tutti gli associati hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal consiglio direttivo. La quota associativa versata non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, morte, fallimento od avvio di altre procedure previste dalla legge fallimentare (Legge 267/1942 e ss. mm.) e/o dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. mm.), salvo diversa disposizione di legge; la cessazione della qualità di associato deve essere recepita e formalizzata con delibera del

Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva all'intervenuta conoscenza delle circostanze medesime, e in ogni caso entro un anno a decorrere dal loro verificarsi.

Salva espressa assunzione di obblighi di farne parte per un tempo determinato, ciascun associato può recedere in ogni momento senza alcun onere dall'associazione, previa presentazione di apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente; il recesso avrà effetto immediato a partire dall'intervenuta conoscenza da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare altresì l'esclusione degli associati in caso di omesso versamento dell'eventuale contributo associativo annuale, in caso di grave violazione del presente Statuto, del regolamento associativo ovvero delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché in caso di compimento di atti contrari alle finalità associative od altrimenti lesive degli scopi, della dignità e della reputazione dell'associazione o dei singoli associati.

Agli associati esclusi è riconosciuto il diritto al contraddittorio, nonché la facoltà di adire l'arbitro cui all'Art. 11 del presente Statuto. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

In caso di recesso, esclusione nonché in ogni altra ipotesi di cessazione della qualità di associato, la quota associativa, le quote del fondo associativo e gli altri contributi conferiti a titolo personale all'associazione, non sono rimborsabili e non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.

TITOLO III

IL PATRIMONIO

ART.4

Il patrimonio dell'Associazione risulta composto dai contributi dei soci, da disposizioni testamentarie e donazioni, contributi dello Stato o di altri enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio Direttivo e dalle rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all'Associazione.

I fondi sono depositati presso la banca individuata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO, RENDICONTO E BILANCIO PREVENTIVO

ART.5

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il relativo rendiconto e il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso.

Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse connesse.

È, in ogni caso, vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o quote del fondo comune dell'Associazione, eccetto nei casi previsti dalla legge.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- a)* l'Assemblea;
- b)* il Consiglio Direttivo;
- c)* il Presidente;
- d)* i soci onorari;

ART.6

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea anche i soci sostenitori e onorari, senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di un quinto dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a)* la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b)* l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;
- c)* la delibera in ordine allo scioglimento la liquidazione, l'estinzione o la trasformazione dell'Associazione;
- d)* le delibere di modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- e)* la delibera in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali nonché per la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

ART.7

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da almeno un quinto dei soci ordinari, mediante comunicazione scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento il vice Presidente o altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è in ogni caso regolarmente costituita e può deliberare validamente, anche in assenza di previa convocazione, in caso di presenza contestuale della totalità dei soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ordinario ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; la convocazione dell'Assemblea straordinaria è necessaria ai fini delle deliberazioni cui ai punti c) *“la delibera in ordine allo scioglimento la liquidazione, l'estinzione o la trasformazione dell'Associazione”* e d) *“le delibere di modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo”* dell'Art. 6 del presente Statuto.

Di regola, l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta (la metà più uno) degli aventi diritto al voto; per le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, si osservano le maggioranze stabilite dall'Art. 10 del presente Statuto.

ART.8

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi consecutivi ed è composto in ogni caso da un numero dispari di membri, mai inferiore ad un minimo di 3 (tre).

Alla scadenza dei tre anni, nonché nel caso in cui nel corso del mandato del Consiglio Direttivo venisse meno il numero minimo di 3 (tre) membri, l'assemblea è chiamata a deliberare l'integrale rielezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, con facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari alla ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché all'organizzazione e funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) determina le linee generali di attività dell'Associazione, in coerenza con le sue finalità istituzionali, e ne promuove e coordina l'attività;
- b) delibera in merito alle domande di ammissione dei soci e stabilisce le quote associative annuali eventualmente dovute da ciascuno di essi;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni, nonché all'acquisto e alla vendita di beni immobili;
- f) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente anche il Segretario ed il Tesoriere;
- g) elabora e propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera in merito ad eventuali investimenti patrimoniali dell'associazione;
- i) conferisce e revoca procure speciali da conferire a soci e/o terzi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione scritta, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e 2 (due) giorni di preavviso.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo s'intende regolarmente costituito e può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri in carica; il Consiglio Direttivo può riunirsi anche a mezzo di conferenza telefonica, videochiamata, Skype ed equipollenti.

A seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Tutte le questioni, le problematiche e le decisioni oggetto di delibera del Consiglio Direttivo possono essere rimesse all'Assemblea degli associati nel caso in cui la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

L'attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita e non dà diritto a compensi o corrispettivi di alcun tipo, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; il suo mandato coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo di cui è parte e s'intende sempre rinnovabile, con possibilità di rielezione della stessa persona nella medesima carica senza limite di mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell'Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente:

- a) convoca autonomamente il Consiglio Direttivo e ne assume la presidenza delle adunanze;
- b) sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione;
- c) adotta ogni provvedimento che non sia di specifica competenza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati, provvedendo a redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i relativi verbali, che ha cura di raccogliere e conservare unitamente ad eventuali altri documenti, nonché alla corrispondenza di pertinenza dell'Associazione che gli viene affidata.

Le funzioni di redazione del processo verbale possono essere delegate di volta in volta dandone atto nel relativo verbale; in tal caso, il Segretario incaricato ha cura di raccogliere e conservare anche i verbali delle assemblee cui non ha partecipato.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare, provvede all'incasso di tutte le quote associative tenendone conto su apposito registro, anche informatico, ed effettua i pagamenti in carico all'Associazione su direttiva del Consiglio. A tale fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del tesoriere e del presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza.

a saranno immediatamente girate dal tesoriere e depositate in detto conto corrente, fatta eccezione di un'eventuale giacenza di cassa per eventuali spese di modesta entità che il Tesoriere ha cura di custodire in proprio ovvero affidandola a terzi delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per le relative incombenze.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART.10

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto al momento della proposta.

ART.11

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite a un Arbitro Unico, nominato di comune accordo raggiunto tra l'interessato ed il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, ovvero, in mancanza di accordo, dall'Autorità Giudiziaria in base alla legge vigente. L'Arbitro Unico procede secondo equità, senza formalità di procedura e nel rispetto del contraddittorio tra le parti. La sede dell'Arbitrato è stabilita nel circondario del Tribunale in cui ha sede l'Associazione al momento dell'insorgenza della controversia. L'arbitrato in parola s'intende irrituale, salvo diverso accordo scritto.

ART.13

Qualora per delibera dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, si debba addivenire all'estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'Art. 7.

ART.14

Per l'esercizio delle attività sociali, il Consiglio definisce un apposito regolamento, che impegna tutti gli associati.

ART.15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

